

I processi per la strage di piazza Fontana

I fatti e le istruttorie

“Erano le ore 16,30 circa di venerdì 12 dicembre 1969. Nel salone centrale della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano si stavano svolgendo per antica consuetudine le contrattazioni dei fittavoli, dei coltivatori diretti e dei vari imprenditori agricoli ivi convenuti dalla provincia per discutere i loro affari commerciali ed attendere al compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorché improvvisamente vi echeggiava il fragore dell’esplosione di un ordigno di elevata potenza.

Ai primi accorsi da Piazza Fontana, che dà accesso al salone, l’interno della Banca offriva subito dopo un raccapricciante spettacolo: sul pavimento del salone, che recava al centro un ampio squarcio, giacevano, fra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano il loro terrore”¹. Il bilancio finale di quella terribile esplosione sarà di 17 morti e un centinaio di feriti.

Lo stesso giorno, sempre a Milano, verso le 16,25, nella sede centrale della Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala, è rinvenuta una borsa in similpelle contenente un ordigno esplosivo, fortunatamente inesplosivo. Contemporaneamente, a Roma, in breve tempo esplodono altre tre bombe: la prima alle ore 16,55 nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro, filiale di via S. Basilio, le altre due sull’Altare della Patria (alle ore 17,22 alla base del pennone, alle 17,30 sui gradini della porta di accesso al Museo del Risorgimento).

Le indagini si avviano immediatamente, in parallelo, a Milano e Roma. L’inchiesta verrà assegnata alla Procura di Roma, nonostante il conflitto di competenza sollevato dalla difesa di Pietro Valpreda, il principale imputato della “pista anarchica”, da subito tenacemente perseguita dagli uffici politici di Milano e Roma, incaricati delle indagini che sono alla base della *prima istruttoria* (indagini di cui sarà vittima innocente e ingiustamente calunniata il ferroviere Giuseppe Pinelli, morto il 15 dicembre 1969 precipitando dalla finestra della Questura di Milano, ove era trattenuto in stato di fermo oltre il termine massimo consentito per legge).

Il dibattimento che si apre presso il Tribunale di Roma nel marzo 1972 si arresta quasi subito: la Corte, infatti, ritiene che la competenza non spetti a Roma. Gli atti relativi al “processo Valpreda” (principali imputati gli anarchici) vengono rimandati a Milano, dove, nel frattempo, sono approdati, dal Veneto, gli atti relativi alla *seconda istruttoria* sulla cosiddetta “pista nera”, ossia di terrorismo neofascista, principali imputati Franco Freda, Giovanni Ventura e Guido Giannettini, giornalista di estrema destra che risultava collegato al Sid (tuttavia, quando il giudice istruttore di Milano, Gerardo D’Ambrosio, chiederà informazioni al Sid riguardo a questo personaggio, gli verrà opposto il segreto politico-militare).

Il “processo Valpreda” a Milano ci resta pochissimo: nell’estate del 1972 il Procuratore Generale della Repubblica chiede che venga trasferito altrove per motivi di ordine pubblico. La Cassazione, il 13 ottobre 1972, dispone la rimessione degli atti del processo basato sulla prima istruttoria al Tribunale di Catanzaro, ossia a oltre 1000 chilometri dal giudice naturale. A Milano prosegue solo la seconda istruttoria, ma nel 1974, dopo l’ordinanza di rinvio a giudizio per gli imputati neofascisti (dallo stralcio di alcune posizioni, tra cui quella di Giannettini, è originata nel frattempo una *terza istruttoria*), anche gli atti relativi alle indagini su Freda, Ventura e i loro camerati (e, successivamente, quelli relativi alla terza istruttoria) vengono spediti a Catanzaro: la Cassazione ritiene infatti che, per i medesimi fatti, tutti

¹ Corte d’Assise di Catanzaro, sentenza del 23 febbraio 1979, pag. 44. *Nota bene*: i numeri di pagina indicati in queste note si riferiscono ai files in formato digitale delle sentenze caricati nel sito fontitaliarepubblicana.it

gli imputati debbano essere giudicati dalla stessa Corte d'Assise. A Catanzaro, dunque, la Procura si trova a indagare contemporaneamente sulla "pista anarchica", la "pista nera" e gli imputati legati ai servizi segreti.

Il processo di Catanzaro

Dopo due "false partenze", il dibattimento del *processo di Catanzaro* per la strage di piazza Fontana e reati connessi, in cui sono confluite tutte e tre le istruttorie, si apre davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro il 18 gennaio 1977. Nel dicembre di quell'anno è pronunciato il giudizio nei confronti del generale Saverio Malizia, Sostituto Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo Militare nonché consulente giuridico del Ministro della Difesa, processato per direttissima per aver "*affermato il falso e taciuto il vero*"² (art. 372 c.p.) davanti alla medesima Corte sulle modalità dell'opposizione del segreto politico-militare agli inquirenti, poiché "*molteplici elementi [...] inducevano a ritenere che il gen. Malizia non dicesse il vero nell'escludere ogni interferenza delle sedi politiche sulla questione Giannettini e nel negare la parte che egli stesso vi aveva avuto*"³. Malizia è dichiarato colpevole⁴. Il processo per gli attentati del 12 dicembre si conclude invece dopo circa due anni, con la sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979 che condanna per strage Freda e Ventura, il giornalista e informatore del Sid Giannettini e assolve Valpreda (condannato, insieme Mario Merlino e altri, per il solo reato di associazione per delinquere in relazione alla partecipazione al gruppo anarchico romano "22 marzo"). Il giudizio della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, il 20 aprile 1981, ribalta le condanne per strage di Freda, Ventura e Giannettini in assoluzioni per insufficienza di prove. Freda e Ventura sono condannati solo per associazione sovversiva e per gli altri attentati del 1969 (esclusi quelli del 12 dicembre). La condanna per questi fatti è confermata in via definitiva dalla Cassazione con sentenza del 10 giugno 1982. Tale sentenza, invece, annulla le assoluzioni e rinvia a nuovo giudizio per il reato di strage continuata - cioè per piazza Fontana e gli altri attentati del 12 dicembre - non solo Freda e Ventura, ma anche Valpreda. Annullate anche le assoluzioni in appello degli ufficiali del Sid Gianadelio Maletti e Antonio Labruna, (nel 1979, in primo grado, erano stati condannati per i reati di falso ideologico in atto pubblico e favoreggiamento, reati consumati tra il 1973 e il '74 per aiutare il neofascista Marco Pozzan, indagato in relazione alla strage, a "esfiltrare", ossia fuggire all'estero)⁵, e l'assoluzione del maresciallo Gaetano Tanzilli, pure del Sid, per il delitto di falsa testimonianza "*per avere, deponendo quale teste innanzi al Giudice Istruttore di Milano il 29 febbraio 1974 e innanzi al Giudice Istruttore di Catanzaro il 29 luglio 1975, negato, contrariamente al vero, di avere appreso da Stefano Serpieri [informatore del Sid] tutte le notizie riportate nell'appunto del 16 dicembre 1969 [una nota riservata del Sid relativa alla strage consegnata agli inquirenti di Milano]*"⁶. La Corte d'Assise d'Appello di Bari, con sentenza del 1 agosto 1985, assolve Freda e Ventura dal delitto di strage per insufficienza di prove. Confermata pure l'assoluzione di Valpreda, per insufficienza di prove; assolto Tanzilli per non aver commesso il fatto; confermata invece la condanna per falso ideologico di Labruna e Maletti: il ruolo giocato da uomini del Sid nel depistaggio dell'inchiesta, dunque, è confermato con sentenza passata in giudicato. La sentenza di Bari è infatti

² Corte d'assise di Catanzaro, sentenza Malizia, 1 dicembre 1977, p. 1.

³ Corte d'assise di Catanzaro, sentenza 23 febbraio 1979, p. 372.

⁴ Il 22 giugno 1979, la Cassazione, su ricorso del difensore dell'imputato, annulla la decisione per vizio di motivazione e rinvia il giudizio alla Corte d'Assise di Potenza, che assolve Malizia con sentenza del 30 luglio 1980.

⁵ Corte d'Assise d'Appello di Bari, sentenza del 1 agosto 1985, pag. 15-17.

⁶ Corte d'Assise d'Appello di Bari, sentenza del 1 agosto 1985, pag. 15.

confermata dalla Cassazione il 27 gennaio 1987.

Il processo Catanzaro-bis

Chiuso il processo di Catanzaro, proseguono però le indagini della *quarta istruttoria*, principali imputati Stefano Delle Chiaie, leader dell'organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale, e Massimiliano Fachini, già consigliere comunale del Msi a Padova e membro di Ordine nuovo, che sono rinviati a giudizio il 30 luglio 1986. Il nuovo processo, detto "*Catanzaro-bis*", assolve Fachini e Delle Chiaie per non aver commesso il fatto con sentenza del 20 febbraio 1989, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro il 5 luglio 1991.

Il processo di Milano

Nel frattempo, a Milano, il giudice istruttore Guido Salvini è tornato a indagare su "una serie di reati associativi ascritti a militanti di gruppi eversivi di destra"⁷. Le dichiarazioni rese tra il 1993 e il 1994 al giudice istruttore dal collaboratore di giustizia Carlo Digilio (che era stato un "quadro coperto" dell'organizzazione Ordine Nuovo, in veste di armiere ed esperto di esplosivi) delineano nuovi elementi di responsabilità riguardo alla strage di piazza Fontana. Il 12 luglio 1995 la Procura della Repubblica di Milano iscrive Delfo Zorzi nel registro degli indagati: da quella data sono iniziate le indagini per il delitto di strage nei confronti degli ordinovisti Carlo Digilio, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni e Delfo Zorzi. I giudici milanesi puntualizzano che "*l'accusa formulata a carico dei quattro odierni imputati di strage si fonda sull'assunto che costoro abbiano agito in concorso con Freda e Ventura, cioè i due principali imputati del primo processo di Catanzaro*"⁸, sebbene questi ultimi non siano più processabili in virtù del principio "ne bis in idem", poiché la Cassazione 1987 li ha assolti in via definitiva dal reato di strage.

Questa volta il processo si può finalmente celebrare nella sua sede naturale, a Milano: una sentenza della Corte di Cassazione del 5 dicembre 1996 dichiara infatti cessata la competenza del Tribunale di Catanzaro. La sentenza del 30 giugno 2001 condanna Maggi, Zorzi e Rognoni all'ergastolo per la strage e dichiara invece il non doversi procedere contro l'armiere Digilio, che resta l'unico autore giuridicamente riconosciuto della strage, ma con il reato prescritto, grazie alle attenuanti per la collaborazione.

Tale giudizio è riformato dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 12 marzo 2004: questa assolve Maggi e Zorzi dal reato di strage ex art. 530 secondo comma c.p.p. ("Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile": la formula che ha sostituito la vecchia insufficienza di prove), assolve Rognoni per non aver commesso il fatto. Le assoluzioni sono confermate dalla Cassazione il 3 maggio 2005. Con le assoluzioni, tuttavia, quest'ultima sentenza conferma anche le considerazioni svolte dai giudici d'appello nel 2004: "*ritiene il Collegio di dover, in definitiva, condividere l'approdo cui la Corte di Assise di Milano, peraltro in termini più impliciti che espliciti, è pervenuta in ordine alla responsabilità di Freda Franco e Ventura Giovanni per i fatti del 12.12.1969, pur avvertendo che tale conclusione, oltre a non poter provocare, per le ragioni più volte esposte, effetti giuridici di sorta nei confronti di costoro, irrevocabilmente assolti dalla Corte di Assise di Appello di Bari, è il frutto di un giudizio formulato senza potere disporre dell'intero materiale probatorio utilizzato a Catanzaro e*

⁷ Corte d'Assise di Milano, sentenza del 30 giugno 2001, pag. 25.

⁸ Corte d'Assise di Milano, sentenza del 12 marzo 2004, pag. 399-400.

Bari. Ciononostante, il Collegio non si può sottrarre, proprio perché l'ipotesi accusatoria è stata enunciata nella forma del 'concorso con Freda Franco e Ventura Giovanni', al compito di verificare anzitutto se costoro debbano ritenersi, ai soli fini che qui interessano, responsabili della strage di piazza Fontana e degli altri attentati commessi lo stesso giorno. Orbene, in tale prospettiva il giudizio non può che essere uno: il complesso indiziario costituito dalle risultanze esaminate [...] fornisce a tale quesito una risposta positiva".

Sul punto, la Corte di Cassazione si premura di precisare il quadro giuridico in cui s'iscrive una simile valutazione sul ruolo svolto da Freda e Ventura nell'organizzazione della strage di piazza Fontana: *"qualora il giudicato sia stato d'assoluzione [come per Freda e Ventura], il giudice del separato procedimento instaurato a carico del concorrente nel medesimo reato [la strage del 12 dicembre] può sottoporre a rivalutazione il comportamento dell'assolto, all'unico fine – fermo il divieto del ne bis in idem a tutela della posizione di costui – di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare"*⁹. E la Cassazione conclude: *"sul punto specifico delle responsabilità individuali"* - di Freda e Ventura - *"sia pure in chiave meramente 'storica' e di valutazione incidentale, l'approdo dei giudici di secondo grado [della Corte d'Assise di Milano, nel 2004] non si è discostato di molto dai risultati della indagine condotta in primo grado"*¹⁰ – e, vale la pena sottolinearlo, dagli esiti della sentenza di primo grado del processo di Catanzaro – secondo cui Freda e Ventura hanno partecipato all'organizzazione della strage di piazza Fontana e degli altri attentati del 12 dicembre.

⁹ Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2005, pagg. 33-34.

¹⁰ Corte di Cassazione, sentenza 3 maggio 2005, pagg. 37-38.